

Sentenza n. 3/2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige

Sede di Bolzano

Composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Chiara BERSANI	Consigliere
Irene THOMASETH	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2148/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- TROCKNER Verena, nata a Bolzano il 27.06.1959 ed ivi residente in via Cassa di Risparmio n. 6/17 (c.f. TRCVRN59H67A952P);

- TREVISSON Roberto, nato a Bressanone (BZ) il 04.08.1955 e residente a Bolzano via S. Antonio n. 4/9, (c.f. TRVRRRT55M04B160I),

entrambi rappresentati e difesi, giuste deleghe a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Carlo Bertacchi (c.f.

BRTCRL67A24A952N, c.f. Studio LBFP Avvocati 01565740212),

presso il cui studio in Bolzano, via della Mostra n. 3, hanno dichiarato

di voler ricevere gli atti e le comunicazioni del presente giudizio per

telefax al numero 0471/319899 o a mezzo di posta elettronica

all'indirizzo di posta certificata [carlo.bertacchi@pec.lbfpavvocati.it](mailto:carlo.bertacchi@pec.lbfpavvocati.it)

UDITI, nell' udienza del 29 ottobre 2020, con l'assistenza del segretario dott.ssa Ombretta Ricoldo, il Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e l'avvocato Carlo Bertacchi per i convenuti;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

## FATTO

1. Con atto di citazione del 30 luglio 2019, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio l'ing. Roberto Trevisson nella sua qualità di Direttore tecnico e Responsabile Unico del Procedimento della società *in house* Servizi Energia Ambiente Bolzano (SEAB) s.p.a. e la dott.ssa Verena Trockner quale Direttrice amministrativa, per sentirli condannare al risarcimento, in favore della società stessa, il primo, "a titolo di dolo e dunque in via principale", della somma complessiva di € 115.861,12 e la seconda, "a titolo di colpa grave e dunque in via sussidiaria", di un importo non inferiore a € 57.930,56, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

La somma complessiva di cui sopra corrisponde al danno erariale che, secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero arrecato alle finanze della SEAB s.p.a. "per aver omesso, nel periodo dal 2014 al 2018 l'applicazione del prezzo di riferimento e lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica per l'acquisto di carburante".

1.1. L'istruttoria della Procura, secondo quanto riferito in citazione, ha tratto origine da una segnalazione anonima assunta al protocollo il 9 maggio 2017, nella quale venivano indicate "presunte anomalie nell'acquisto di Carburante per tutti gli automezzi in uso alla SEAB

*S.p.a., consistenti nell'affidamento della fornitura sempre alla stessa impresa, violando in tal modo tutti i parametri normativi previsti in relazione all'acquisto di carburante".*

All'esito delle indagini svolte su delega del Requirente dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Bolzano, compendiate nella annotazione del 15 marzo 2019, nonché dalla documentazione acquisita, era emerso che *"l'acquisto del carburante avveniva esclusivamente mediante contrattazione diretta"* e che la SEAB s.p.a. - società attiva dal 01.01.2001 - non aveva indetto alcuna gara ad evidenza pubblica in tale settore continuando ad approvvigionarsi (rifornirsi) di carburante dal gruppo ENI s.p.a., sulla base di accordi diretti intercorsi con il fornitore - la società Nordoil s.a.s. di Rossetto G e C. (agente dell'AGIP Petroli s.p.a per le province di Bolzano e Belluno) - già dal 2001, anziché mediante procedure ad evidenza pubblica.

1.2. Inoltre, dopo aver riportato in citazione il contenuto di una relazione interna redatta in data 14.07.2016 dall'ing. Trevisson - in cui lo stesso illustrava gli elementi di carattere economico e ambientale che portavano a concludere che *"la SEAB non può aderire al contratto CONSIP così come verrebbe ad essere operativamente applicato a Bolzano"*, proponendo di indire una gara europea per la individuazione del contraente per la fornitura dei carburanti e, per il caso di esito infruttuoso della gara, suggeriva di ricorrere alla *"trattativa privata per la ricerca di un contraente"* - ed aver citato una nota del dott. Gianluca Nettis (addetto al settore Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

dell'Agenda Contratti Pubblici Provinciale), in cui si confermava che - *“in alternativa e a prescindere dalla convenzione CONSIP”, a cui la società in house prima del 2016 non era tenuta ad aderire – la SEAB avrebbe “dovuto in ogni caso attuare la procedura ad evidenza pubblica prevista dal Codice degli appalti”, la Procura ha definito il danno erariale procurato alla società a totale capitale pubblico come “il vantaggio economico, perduto a seguito dell’illecita condotta degli odierni convenuti, che la SEAB S.p.a. avrebbe potuto ottenere, in linea con il livello dei prezzi risultante dagli accordi-quadro/convenzioni Consip posti a base di riferimento anche in caso di adozione di procedure ad evidenza pubblica”.*

Per quanto riguarda la quantificazione del danno da risarcire, il criterio seguito dal requirente contabile per determinarne l’esatto ammontare è stato quello di calcolare –separatamente sulla quantità di gasolio e di benzina fornita nei singoli anni di riferimento – l’importo dello sconto “ipotetico” secondo la convenzione CONSIP e quindi detrarre da questo lo sconto effettivamente praticato dal fornitore.

In altre parole, il danno erariale viene ravvisato nel *“vantaggio economico perduto ... misurato in ragione del possibile sconto ulteriore che SEAB s.p.a. avrebbe potuto conseguire prendendo come riferimento il numero di litri acquistati e lo sconto/litro praticato dal fornitore confrontato con lo sconto previsto dalla Convenzione CONSIP allora vigente”.*

1.3. Con riferimento alle singole condotte contestate ai convenuti, il danno erariale da risarcire viene imputato, all’ing. Trevisson - ritenuto

responsabile di aver omesso, nel periodo dal 2014 a 2018, *“pur in presenza di un obbligo giuridico, di fare riferimento ai prezzi stabiliti dalle convenzioni quadro Consip nella trattativa diretta con il fornitore di carburante per gli automezzi in uso a SEAB spa o di procedere ad una gara ad evidenza pubblica”*, violando continuamente le norme di legge vigenti attraverso i palesemente illeciti approvvigionamenti diretti - a titolo di dolo ed in via principale per l'intero importo; la dott.ssa Trockner - alla quale viene ascritta la responsabilità per non avere adempiuto, con grave colpa, alle *„funzioni di garanzia della legalità, della correttezza amministrativa, e aver lasciato esplicitare negli anni il protrarsi indisturbato del grave comportamento doloso tenuto dall'Ing. Trevisson“* – viene chiamata a rispondere del pregiudizio economico causato, in via sussidiaria, nella misura del 50%, vale a dire per € 57.930,56.

2. I convenuti, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Bertacchi, si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione del 21 febbraio 2020 con la quale hanno chiesto: *“in via principale di merito: respingere la domanda della Procura Regionale, siccome destituita di fondamento, in fatto, come in diritto; e in via subordinata di merito: ridurre congruamente l'importo azionato, tenuto conto della condotta pregressa e personalità dei convenuti”*.

a) A sostegno della infondatezza della pretesa attorea il difensore ha innanzitutto preso in esame il quadro normativo statale e provinciale per dimostrare la insussistenza dell'obbligo, da parte di SEAB, di aderire alle convenzioni CONSIP (*“quanto meno a far data dall'entrata*

*in vigore della l. p. 12 luglio 2016, n. 15*), convenendo peraltro con la Procura sul punto che *“l’unico profilo di responsabilità evocabile in questa sede attiene alla decisione di non procedere, nonostante il superamento della soglia comunitaria, e la natura di amministrazione aggiudicatrice, all’esperimento di gara ad evidenza pubblica per l’approvvigionamento del carburante”*: inadempienza, questa - secondo il patrocinatore - tutt’al più sanzionabile a livello disciplinare.

b) L’avvocato si è quindi soffermato sulla economicità della motivata scelta operata dai vertici di SEAB per i rifornimenti di carburante, per comprovare non solo la sostanziale correttezza dell’operato dei propri assistiti ma anche per dimostrare l’insussistenza del pregiudizio finanziario per l’impossibilità di configurare un danno erariale derivato dal mancato esperimento della procedura ad evidenza pubblica.

A tal riguardo, la difesa ha contestato il metodo seguito nella determinazione del danno, basato su un calcolo *“viziato in radice, giacché applica lo sconto CONSIP al prezzo determinato nel contratto tra SEAB e NORDOIL (recte al prezzo applicato da NORDOIL a SEAB in forza di tali pattuizione contrattuale) e non già al prezzo indicato nella convenzione che, ratione temporis, la stessa CONSIP aveva in essere, dapprima con Total ERG, di poi con Q8.”*

Partendo dalla lettura delle convenzioni CONSIP 5 per gli anni 2014-2015 e CONSIP 6 per gli anni 2016-2018 - da cui si evince agevolmente che lo sconto di euro/litro doveva essere applicato sul *“prezzo consigliato”* - l’avvocato Bertacchi, rilevando che la G.d.F., anziché tener conto di tale prezzo, si era limitata ad applicare lo sconto CONSIP

prendendo “*semplicemente a base i litri di gasolio e benzina acquistati da SEAB*” ha dimostrato, anche matematicamente, l’inaccettabilità dei dati forniti dalla G.d.F. e riportati in citazione, ed al fine di “*sciogliere il nodo dell’individuazione di un corretto e ragionevole parametro di riferimento per verificare se la condotta dei convenuti abbia effettivamente causato un danno erariale a SEAB*“, ha riferito di aver formulato al Comune di Bolzano e ad EcoCenter s.p.a., entrambi aderenti alle convenzioni CONSIP, richiesta di fornire i dati relativi agli acquisti di carburante negli anni oggetto di contestazione.

Ebbene, dal raffronto dei dati raccolti e compendati nelle tabelle illustrative, relativi a quanto speso da SEAB e quanto pagato dai soggetti aderenti alle convenzioni CONSIP negli anni di riferimento, è stato dimostrato che nei 5 anni in contestazione SEAB ha risparmiato l’importo complessivo di € 15.012, 96.

Infine, il patrocinatore dei convenuti si è soffermato sull’elemento soggettivo per dimostrare l’infondatezza della pretesa attorea anche sotto questo profilo, non essendo configurabile né il contestato dolo erariale in capo all’ing. Trevisson né una grave negligenza in capo alla dott.ssa Trockner.

3. All’udienza di trattazione – fissata in origine per il giorno 12 marzo 2020 e rinviata - ai sensi degli artt. 83, 84 e 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (recante varie misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) – al 15 ottobre e, successivamente, all’odierna data – le parti, dopo aver ribadito le rispettive posizioni e richieste, si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in

## DIRITTO

1. Nell'accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari ad affermare la responsabilità amministrativo-contabile dei convenuti - vale a dire il danno arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta connotata da dolo o colpa grave, il nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso nonché il rapporto di servizio -, l'organo giudicante deve, in primo luogo, verificare l'esistenza del presupposto oggettivo della responsabilità erariale, ovvero il danno, la carenza del quale rende superflua ogni ulteriore indagine.

1.1. Come già riportato in narrativa, il requirente erariale ravvisa il pregiudizio economico derivato alla SEAB s.p.a. nella *“differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni quadro (CONSIP) e quello indicato nell'accordo commerciale citato (quello stipulato con la NORDOIL s.a.s., n.d.r.), come prescritto dalla normativa citata”*; o, in altre parole, nel *“vantaggio economico, perduto a seguito dell'illecita condotta degli odierni convenuti, che la SEAB S.p.a. avrebbe potuto ottenere in osservanza degli accordi-quadro/convenzioni Consip posti a base di riferimento anche in caso di adozione di procedure ad evidenza pubblica”* (pagg. 63 e 64 citazione).

Appurato in tal modo l'an del danno ascritto ai convenuti, nella determinazione del *quantum* - considerato *“al netto dello sconto ottenuto anche con note di accredito”* - il P.M. contabile ha sottolineato che *“Il vantaggio è stato misurato in ragione del possibile sconto ulteriore che SEAB s.r.l. (rectius s.p.a.) avrebbe potuto conseguire*

*prendendo come riferimento il numero di litri acquistati e lo sconto/litro praticato dal fornitore confrontato con lo sconto previsto dalla Convenzione CONSIP allora vigente” (pag. 10 citazione).*

1.2. La difesa confuta quanto assunto dalla Procura a parametro di determinazione del danno erariale, obiettando che *“Il calcolo è all’evidenza viziato in radice, giacché applica lo sconto CONSIP al prezzo determinato nel contratto tra SEAB e NORDOIL (recte al prezzo applicato da NORDOIL a SEAB in forza di tale pattuizione contrattuale) e non già al prezzo indicato nella convenzione che, ratione temporis, la stessa CONSIP aveva in essere, dapprima con Total ERG, di poi con Q8. In tal modo si viola il criterio normativamente fissato, giacché il raffronto avviene tra due grandezze tra loro incommensurabili”.* (pagg. 12 e 13 memoria di costituzione).

Con specifico riferimento al prezzo del carburante, l’avvocato Bertacchi ha poi illustrato l’iniziativa intrapresa *“per risolvere il dilemma”* concernente il *“prezzo consigliato”* (sul quale, in base alle convenzioni CONSIP lo sconto doveva essere applicato), formulando *“richiesta al Comune di Bolzano ed a EcoCenter di fornire il dato relativo agli acquisti di carburante negli anni oggetto di contestazione, siccome l’amministrazione locale e la società in house della stessa hanno aderito alle predette convenzioni CONSIP (il Comune ad entrambe, EcoCenter alla Convenzione Consip 6 a partire dal 2016) e presentano caratteristiche di localizzazione sul territorio almeno in astratto paragonabili a SEAB”.*

Sulla scorta dei dati acquisiti il difensore ha quindi riportato, in apposite

tabelle riassuntive riferentesi a ciascun anno contestato, la differenza tra prezzo medio ponderato applicato sulla base delle convenzioni CONSIP e quello pagato da SEAB al proprio fornitore, per dimostrare, in conclusione, *“che complessivamente nei cinque anni in contestazione, non aderendo alle convenzioni Consip 5 e 6, SEAB ha risparmiato l'importo complessivo di € 15.012,96”*.

2. Orbene, prima di passare a valutare il metodo utilizzato dalla Procura per individuare il danno imputato agli odierni convenuti ed esaminare la fondatezza delle eccezioni formulate dalla difesa degli stessi per confutarlo, ritiene opportuno il Collegio fare una breve premessa concernente la sussistenza stessa, in fattispecie, della lesione patrimoniale asseritamente prodotta.

2.1. Secondo quanto riportato nella parte in diritto a pag. 22 della citazione, l'attore erariale ritiene che il danno contestato sia scaturito dall'*“illecita condotta”* tenuta dai convenuti, i quali lo avrebbero arrecato *“alle finanze della società Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.a. (SEAB S.p.a.) per aver omissso, nel periodo dal 2014 al 2018 l'applicazione del prezzo di riferimento e lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica per l'acquisto di carburante”*.

Come si vede, l'illegittimità del comportamento foriero di danno viene contestata agli esponenti della società convenuti sotto un duplice profilo:

a) sia per la violazione delle norme che prevedono l'obbligo per le società pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP s.p.a.;

b) sia in ordine all'illegittimità della scelta di procedere mediante il contratto di fornitura concluso in via diretta con la NORDOIL s.a.s., prescindendo dallo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

2.1.1. a) Per quanto riguarda il primo punto, tralasciando ogni considerazione in merito al disaccordo tra le parti sulla identificazione della norma introduttiva dell'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP anche per le società *in house* (che la Procura individua nell'art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e la difesa nell'art. 1, comma 498 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nella l.p. n. 15/2016), osserva il Collegio che, in ogni caso, la mera violazione di legge non può essere ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa ascritta agli odierni convenuti.

Diversamente opinando, si verrebbe a configurare un'ingiustificata ipotesi di responsabilità sanzionatoria in cui, come è noto, è particolarmente accentuato il carattere punitivo, in quanto viene prevista l'applicazione di una sanzione nei confronti del soggetto che abbia violato il disposto normativo, prescindendo dall'accertamento dell'esistenza di un effettivo nocumento patrimoniale arrecato all'amministrazione.

Che non si tratti, nel caso all'esame, di una fattispecie di responsabilità sanzionatoria, lo si evince chiaramente non solo dal dettato della normativa applicabile (in cui non è prevista l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria), ma anche dal fatto che l'attore erariale ha

incardinato il processo utilizzando l'ordinario rito di responsabilità amministrativa, disciplinato dagli artt. 83 e ss. del codice di giustizia contabile e non il rito speciale relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria disciplinato dagli artt. 133 e ss. c.g.c..

Sulla base di tale rilievo, reputa quindi il Collegio che, come in ogni altra ipotesi di responsabilità erariale di tipo risarcitorio (che presume un pregiudizio economico concreto ed attuale), anche nel caso che ci occupa incombeva sull'attore erariale l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, primo fra tutti la sussistenza di un danno specificamente individuato (cfr. art. 94, comma 1 d. lgs. n. 174 del 2016, che pone a carico delle parti l'onere di fornire le prove *"concernenti i fatti posti a fondamento delle domande ..."*).

b) Venendo alla seconda ragione di addebito, motivata dall'illegittimità della procedura seguita nella scelta del contraente, ebbene, anche in questo caso la lesione dell'interesse patrimoniale derivata dalla mancata osservanza delle regole sull'evidenza pubblica andava provata.

È noto, infatti, come in via generale la giurisprudenza di questa Corte si sia ormai assestata sul principio secondo il quale per integrare l'elemento oggettivo del danno ingiusto *"non è sufficiente la mera violazione di legge, essendo necessaria una ingiustificata diminuzione patrimoniale"*; o meglio, che *"non tutti i comportamenti illeciti determinano danno in quanto la potenzialità dannosa del comportamento illecito dei pubblici poteri va saggiata in concreto nei singoli casi (e comunque questo va dimostrato attraverso specifici*

*indici*)”: cfr. Sez. III<sup>a</sup> App. n. 11 del 4 febbraio 2019.

Egualemente concorde è la giurisprudenza nel ritenere che, anche nei casi di violazione delle norme sull’evidenza pubblica, il danno derivato dall’omesso ricorso a tali specifiche regole non possa considerarsi sussistente *in re ipsa*, ma che debba, al pari delle altre ipotesi di danno erariale, essere provato.

Da tale principio discende come logica conseguenza che, secondo le regole generali di riparto dell’onere della prova (art 94 c.g.c. e art. 2697 c.c.), incombe sulla Procura attrice l’obbligo di dimostrare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo pregiudizio patrimoniale per l’ente pubblico (cfr. *ex plurimis*, Sez. I<sup>a</sup> n. 100 del 25 giugno 2020; Sez. II<sup>a</sup> n. 476 del 13 dicembre 2019; Sez. III<sup>a</sup> n. 148 del 10 maggio 2018).

In altri termini, come è stato anche di recente ribadito (cfr. Sez. III<sup>a</sup> n. 199 del 17 novembre 2020), sebbene “*tali violazioni rappresentino certamente un indizio di pregiudizio, per il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che si sarebbe potuto ritrarre dal confronto di più offerte (cfr. Sez. III n. 148 del 2018), affinché il sospetto possa tradursi in elemento di prova è necessario dimostrare* ^...*che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico, dimostrazione che potrà essere raggiunta con il ricorso ad ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione...*^

*(Sez. III, n. 229 del 2017; Sez. I n. 263 del 2016; Sez. II. n. 198 del 2011), ovvero, potrà essere ^provato attraverso la quantificazione della somma che l'Amministrazione avrebbe potuto risparmiare ove fosse stata regolarmente espletata la prevista procedura di gara^ (App. Sicilia n. 147 del 2018)".*

3. Tanto considerato, e passando, quindi, all'esame degli elementi probatori offerti dall'attore erariale a fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio, ritiene il Collegio che la domanda non possa trovare accoglimento per difetto di prova del diritto azionato.

3.1. Per quanto riguarda, più specificamente, il pregiudizio economico ravvisato nel mancato risparmio di spesa che SEAB s.p.a. avrebbe potuto ottenere aderendo alla Convenzione CONSIP s.p.a. (in cui erano previsti sconti maggiori di quelli praticati dalla NORDOIL s.a.s.), anziché accettare la proposta formulata da quest'ultima il 30 novembre 2001, il metodo di calcolo seguito dal requirente è stato quello di applicare lo sconto/litro previsto all'art. 9, comma 2 dalle convenzioni CONSIP 5 Fuel Card per gli anni 2014-2015 (€ 0,075/litro) e CONSIP 6 Fuel Card per gli anni 2016, 2017 e 2018 (€ 0,100/litro relativamente al lotto 2 che delimita il confine territoriale di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia) al prezzo praticato da NORDOIL s.p.a..

In pratica, come espressamente riportato in citazione (pag. 64), il metodo seguito è stato quello di prendere come riferimento il numero di litri acquistati e lo sconto/litro praticato dal fornitore confrontato con lo sconto previsto dalla Convenzione CONSIP allora vigente,

calcolando - separatamente sulla fornitura di gasolio e di benzina effettuata nei singoli anni di riferimento – l'importo dello sconto "ipotetico" risultante dagli accordi-quadro/convenzioni CONSIP per poi detrarre da questo importo quello dello sconto praticato dalla società Nordoil, indicato in misura di molto inferiore rispetto al primo.

3.1.1. Orbene, non è chi non veda che il vantaggio in termini monetari di uno sconto praticato su un determinato prezzo non può essere valutato adeguatamente se non lo si pone a raffronto con il prezzo base applicato dallo stesso produttore/fornitore che offre lo sconto.

In altre parole, il ribasso percentuale di un prezzo non può essere stimato come vantaggioso o meno se non si conosce l'importo sul quale è stato calcolato.

Se poi la percentuale di sconto offerta da un produttore/fornitore viene, come nel caso di specie, applicata al prezzo praticato da un altro, il calcolo "è, *all'evidenza*", come giustamente osservato dall'avvocato Bertacchi, "*viziato in radice giacché applica lo sconto CONSIP al prezzo determinato nel contratto tra SEAB e NORDOIL (recte al prezzo applicato da NORDOIL a SEAB in forza di tale pattuizione contrattuale) e non già al prezzo indicato nella convenzione che, ratione temporis, la stessa CONSIP aveva in essere, dapprima con Total ERG, di poi con Q8*".

3.1.2. Non solo il metodo di calcolo adottato appare inficiato da siffatto errore di fondo, ma da un esame della documentazione prodotta dalla Procura attrice (segnatamente dalle tabelle sconti A, B, C, D ed E allegata e riportata in sintesi nell'atto di citazione) emergono delle

incongruenze nella quantificazione del danno, che rendono di difficile comprensione le operazioni di computo effettuate, impedendo qualsiasi riscontro o verifica della loro correttezza.

Valga, solo a titolo di esempio, quanto illustrato a pag. 64 e segg. della citazione relativamente al primo anno in contestazione, il 2014.

Il requirente, riportando i dati della tabella A, parte dal totale dei litri di gasolio acquistati (litri 248.924,39) e calcola su tale quantità lo sconto "ipotetico" CONSIP (€ 0,075/litro) per un totale di € 18.669,33 -  $(248.924,39 \times 0,075 = 18.669,33)$ .

Da detto importo viene sottratto l'ammontare dello sconto effettivamente ricevuto (€ 211,43) e della nota di accredito (€ 549,55) per un totale di € 760,98 e in tal modo quantificato il danno erariale "da mancato sconto" per il gasolio nel 2014 in € 17.908,35  $(€ 18.669,33 - € 760,98 = € 17.908,35)$ .

A questo punto si presenta però un quesito che impone un chiarimento. Applicando, per coerenza, lo stesso metodo di calcolo anche per determinare lo sconto effettivamente ottenuto da NORDOIL (€ 0,0153/litro) si perverrebbe al risultato che nel 2014 SEAB ha ottenuto, sul prezzo del gasolio, uno sconto pari ad € 3.808,54  $(248.924,39 \times 0,0153 = 3.808,54)$  e non di soli € 760,98 (€ 211,43 per sconto come risultante dalla predetta tabella A, più nota di accredito per € 549,55).

In altri termini, non è dato comprendere le ragioni che hanno portato la Procura a calcolare il ribasso effettivo per un totale di € 760,98 che SEAB avrebbe risparmiato, in luogo dei € 3.808,54 risultanti dal computo effettuato con le stesse modalità usate per stabilire lo "sconto

ipotetico” di cui sopra.

L'importo del danno erariale determinato secondo tale metodo di calcolo ammonterebbe quindi ad € 14.860,29, anziché € 17.908,35.

Eguale, con riferimento ai litri di benzina (litri 34.762,59) la Procura calcola lo “sconto ipotetico” CONSIP (€ 0,075/litro) in € 2.607,19 ( $34.762,59 \times 0,075 = 2.607,19$ ).

Sottratta da tale somma quella che dello sconto indicato nella tabella A (€ 68,70) oltre alla nota di accredito (€ 91,97) risulta un totale di abbuoni per € 160,67 e, conseguentemente, un danno di € 2.446,52 ( $€ 2.607,19 - € 160,67 = € 2.446,52$ ).

Per contro, secondo il calcolo che deve considerare lo sconto effettivamente ricevuto ( $34.762,59 \times 0,0153 = 531,86$ ) si perviene ad una differenza di € 2.075,3 costituente il danno da “mancato sconto” azionato, anziché € 2.446,52.

In conclusione, per il solo anno 2014 il danno derivato dal “mancato sconto” per gasolio e benzina ammonterebbe ad € 16.936,09 anziché € 20.354,87.

Siffatte differenze (di danno da “mancato sconto” calcolato in misura maggiore di quella risultante dalla stessa operazione matematica con riferimento allo sconto effettivo) si presentano per ognuno degli anni contestati e, anche a voler supporre che i calcoli seguiti siano fondati su dati oggettivi, ebbene, questi non sono evincibili dagli atti.

3.2. Da ultimo, anche con riferimento all'altra ipotesi delineata - quella di lesione del patrimonio pubblico derivata dall'omesso ricorso alle regole dell'evidenza pubblica -, osserva il Collegio che, a parte

l'apodittica affermazione secondo cui il danno sarebbe conseguito alla inosservanza delle regole dettate per la scelta del contraente, non sia rinvenibile nella prospettazione attorea neppure un principio di prova in ordine alle presunte condizioni migliori ricavabili dalla (mancata) negoziazione.

3.3. Per quanto sopra considerato - e a prescindere dall'esito delle indagini difensive (effettuate dall'avvocato dei convenuti nel presente giudizio alla stregua del difensore penale ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p.) e dal vantaggio derivato alla SEAB dagli accordi con la NORDOIL, evidenziato con completezza e dovizia di argomentazioni da parte convenuta - nel caso all'esame in cui, secondo le regole generali rammentate, incombeva sul requirente contabile provare il danno erariale, deve concludersi che la prospettazione attorea non sia sufficientemente supportata né dalle argomentazioni addotte né da risultanze documentali idonee a comprovare il danno.

3.4. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che la domanda della Procura regionale non possa trovare accoglimento e che i convenuti debbano essere dichiarati esente da responsabilità amministrativa e mandati assolti da ogni addebito per carenza dell'elemento oggettivo.

4. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. l'assoluzione nel merito dei convenuti determina il rimborso delle spese processuali.

Tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55, del 10 marzo 2014 e del valore della controversia, il Collegio liquida le spese in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a

favore di ciascuno dei convenuti, da porsi a carico della società *in house* SEAB s.p.a..

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giustizia.

#### PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il trentino Alto-Adige, Sede di Bolzano, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2148/R del registro di segreteria nei confronti di Trockner Verena e Trevisson Roberto respinge la domanda risarcitoria proposta dalla Procura e, per l'effetto, ASSOLVE i convenuti dagli addebiti loro ascritti.

Le spese legali vengono liquidate in € 2.500,00 (duemillacinquecento,00) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, per ciascuno dei convenuti e sono poste a carico della società SEAB s.p.a.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bolzano, il 29 ottobre 2020.

L'Estensore  
Irene Thomaseth  
(f.to digitalmente)

Il Presidente  
Enrico Marinaro  
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il  
17/02/2021